

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ALIQUOTE ANNO 2018

Sono presenti i consiglieri Cattaneo e Manelli, esce dall'aula il consigliere Soragni. **Presenti n. 15.**

Il presidente da la parola all'assessore Giani per illustrare congiuntamente i punti nn. 7, 8 e 9 dell'odg, in quanto inerenti lo stesso argomento, cui seguirà una distinta votazione.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, istituita con decorrenza 1° gennaio 2012;

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, all'IMU si applica:

- l'esonero dell'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (già in vigore dal 2013);
- l'esonero degli immobili equiparati ad abitazione principale (già in vigore dal 2013);
- l'esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- l'esonero dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali,
- la riduzione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali);
- a decorrere dall'anno 2015 l'esonero dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; e anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati");

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Richiamato l'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228 e s.m.i. che prevede una riserva allo Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base;

Preso atto che, ai sensi del comma 677, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, le misure delle aliquote stabilite, sono fissate nel rispetto del vincolo di legge in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d'immobile non dovrà superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (10,60 per mille l'aliquota ordinaria, 6 per mille l'aliquota per abitazione principale, 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale);

Vista altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, la quale, al punto 5) conferma la possibilità per il Comune di differenziare le aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

Visti:

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 successivamente modificato;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2017 con la quale si approvavano le aliquote e la detrazione per l'annualità 2017;

Considerato, però, che il comma 26, dell'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 13bis, del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2018;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Presenti e votanti n. 15.

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini), contrari n. 2 (Colombo Paolo, Manelli) e astenuti n. 2 (Colombo Marinella, Palazzo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote dell'imposta municipale propria - IMU - per l'anno 2018 come indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando le aliquote in vigore nel periodo 2015/2017;
2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui comma 677, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d'immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (10,60 per mille l'aliquota ordinaria, 6 per mille l'aliquota per abitazione principale, 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale);
3. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini), contrari n. 2 (Colombo Paolo, Manelli) e astenuti n. 2 (Colombo Marinella, Palazzo) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.